



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 271/2018

“Riparazione della diga a gettata a protezione del porto di Savona”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 410/2018 rilasciata in data 30/11/2018 alla Soc. C.E.M. Costruzioni S.p.A. e gli atti ivi richiamati;

VISTA la propria Ordinanza n. 256/2018 in data 16/11/2018, “Interdizione dello specchio acqueo antistante il muro paraonde del porto di Savona”;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all’attività meglio descritta in seguito;

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’attuazione;

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino al tramonto del 26/01/2019, la zona di mare antistante la diga paraonde del porto di Savona, come meglio evidenziato nell’allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (**ALL. 1**), sarà interessata da un intervento subacqueo da parte della società “C.E.M. Costruzioni S.p.A.”.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Con decorrenza immediata e fino al tramonto del 26/01/2019, tutte le unità in transito in prossimità della zona, di cui al “RENDE NOTO” devono prestare la massima attenzione, mantenendo una distanza minima di 50 metri dai mezzi nautici impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (deroghe).

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- i mezzi nautici della ditta operante;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell’impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell’autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E’ fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 30/11/2018.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

PUBBLICATO IN DATA 30/11/2018  
MEDIANTE INSERIMENTO  
NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA  
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

